



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Audizione informale, promossa dalla 9° Commissione Agricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge n. 2009 recante *“Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico”*.

20 aprile 2021

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,


si desidera preliminarmente ringraziare la Presidenza della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica per la presente audizione, così consentendo la possibilità di esprimere il punto di vista degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine alla materia in esame, che rappresenta una importante occasione di chiarimento della normativa in materia di florovivaismo, ed agli effetti che possono prodursi nei settori economici ad essa collegati.

1. PREMESSA

L'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati conta, al 31 dicembre 2020, 12.560 professionisti iscritti, mentre ogni anno sono circa 1.000 [Ⓢ] i giovani che chiedono di affrontare l'esame abilitante alla professione, determinando così un "tasso di rinnovamento", rispetto agli iscritti, di oltre l'8% all'anno; una percentuale notevole, che non trova riscontro in nessun'altra categoria professionale.

La forza attrattiva della professione ha fatto sì che l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dal 2011 sia ininterrottamente il **primo nel proprio settore come numero di candidati** (*il riferimento è al settore agro-ambientale, nel quale operano 3 categorie di professionisti: Agrotecnici ed Agrotecnici laureati; Agronomi e Forestali e Periti agrari*), come si desume dalla tabella di seguito riportata.

[Ⓢ] I candidati agli esami 2020, sono stati 1.124, con un incremento del **+16,72%** rispetto all'anno precedente, nonostante l'epidemia da COVID-19.



Significativi sono anche i numeri di chi, una volta superato l'esame di Stato abilitante, si avvia effettivamente l'esercizio della professione. I dati della Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA evidenziano **incrementi costanti nel numero delle nuove P.IVA aperte**, il cui saldo netto (*rappresentato dalle nuove P.IVA aperte, meno quelle cessate*) dell'ultimo quinquennio è sotto riportato:

2016	+8,88%
2017	+5,30%
2018	+6,97%
2019	+6,93%
2020	+5,37%

si tratta di dati assolutamente positivi, costanti negli anni, e di particolare rilievo se collocati nel contesto nazionale, caratterizzato da una generale difficoltà occupazionale e da una sostanziale stagnazione economica, divenuta drammatica nell'anno 2020, a seguito dell'epidemia da COVID-19. Eppure la categoria degli Agrotecnici è riuscita anche in questo frangente, a crescere ancora del **+5,37%** nel numero dei propri occupati.

Questi risultati peraltro non sono genericamente ascrivibili ad una particolare, positiva situazione in cui si trova il settore dei servizi tecnici all'agricoltura *-perché i dati riferiti alle altre categorie professionali del settore sono assai diversi-* ma derivano esclusivamente dalle specifiche politiche professionali adottate dalla categoria degli Agrotecnici, rese possibili dalla **interdisciplinarietà dei profili universitari di accesso** all'Albo, al quale si possono iscrivere (*previo svolgimento del relativo tirocinio professionale e superamento dell'esame di Stato abilitante*) i laureati di nove diverse "Classi di laurea": oltre a quelle tradizionalmente agrarie, anche i laureati in biotecnologie agrarie, in ingegneria ambientale, in scienze della pianificazione territoriale e paesaggistica, in scienze forestali, in scienze naturali e scienze ambientali, in economia della gestione aziendale, in scienze delle produzioni animali.

L'apertura dell'Albo a nuovi profili, benchè tutti uniti da una solida e complementare formazione di base, ha consentito di dare vita a strutture collettive ed associative interdisciplinari (*e questo prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge 148/2011, di riforma delle professioni*), che non hanno uguali nel panorama ordinistico e che sono alla base del successo della professione.



2. IL DDL N. 2009/S

Il florovivaismo rappresenta una delle eccellenze della produzione italiana con una produzione in costante sviluppo, per un valore di circa 2,5 miliardi di euro tra il mercato della floricoltura intensiva (*fiore e piante in vaso*) e quello per i prodotti florovivaistici.

La proposta di legge in oggetto propone di racchiudere in un “Testo unico” le norme in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione ed incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico, in un tentativo di razionalizzazione e di risposta alle istanze di semplificazione degli operatori del settore, posto che sino ad ora la normativa nazionale del settore non si presenta unitaria, rendendo più difficile la competizione, in un settore caratterizzato dalla turnazione dei prodotti, dalla rapida obsolescenza dei mezzi tecnologici e dall’aggiornamento delle competenze tecniche. Ad esempio, risulta sempre più strategica la valorizzazione ed innovazione del verde pubblico, dove il miglior utilizzo dei prodotti florovivaistici è in grado di qualificare e valorizzare il verde urbano, finalizzandolo al benessere degli abitanti ed al miglioramento dell’equilibrio climatico ed ambientale della città.

Una nuova regolamentazione del settore è dunque attesa da tempo, potendo rappresentare *-se ben costruita-* una importante occasione di qualificazione e valorizzazione del settore florovivaistico.

Se il giudizio sull’iniziativa legislativa risulta sostanzialmente positivo, ciò non di meno si rilevano alcune preoccupanti criticità le quali, ove non risolte, produrrebbero una **concorrenza sleale nei confronti delle vere imprese agricole**, penalizzandole enormemente, oltre a produrre una **elusione previdenziale** ed una **perdita di gettito fiscale** al momento di difficile quantificazione, ma sicuramente elevata; al riguardo si osserva come il DDL non rilevi minimamente questo aspetto, non quantifichi la perdita del gettito erariale e, soprattutto, non indichi alcuna diversa copertura, come invece necessario.

Questi aspetti sono puntualmente evidenziati nel seguito.

3. CONSIDERAZIONI SULL'ARTICOLATO

3a. Definizione delle attività del settore florovivaistico (art. 1)

I commi 1 e 2 dell'art. 1 così definiscono il contesto di riferimento della nuova legge:

“1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.

2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.”

Il successivo comma 4, art. 1, con una formulazione non lineare, sembra voler qualificare **tutte le attività indicate al comma 1 come “agricole”** infatti così recitando: *“La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio*” (l'enfasi è aggiunta) delle quali segue un lungo elenco.

Il disposto combinato dei richiamati commi 1 e 4 producono il risultato, ad esempio, di attergere al settore “agricolo” la **“comunicazione dei prodotti florovivaistici”** (qualunque cosa voglia dire questo termine) oppure la loro **“commercializzazione”**, sicchè diventerebbe attività agricola tanto quella di un imprenditore che coltiva 5 ettari tanto quanto quella di una catena di supermercati con punto vendita di piante (limitatamente al fatturato generato dal punto vendita). Tale effetto produce inoltre **una perdita di gettato per l'Erario, per la quale non si prevede alcuna diversa copertura.**

Si suggerisce pertanto di espungere dal comma 4 dell'art. 1 le parole *“di tipo agricolo”*.

L'art. 1 comma 5 richiama le attività di servizio nell'ambito del settore florovivaistico, di cui alla lettera b) del comma 4 elencando, senza alcuna distinzione, *“i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica, che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde urbano e forestale ed i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli”*.

Pur considerando che i manutentori operano all'interno del settore vivaistico, tuttavia essi non fanno parte del novero dei professionisti che hanno specifica competenza professionale *-legislativamente attribuita-*, nell'ambito della consulenza, progettazione e gestione del verde, i quali sono iscritti ad Albi e Collegi professionali del settore agro-ambientale, come quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Per gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ai sensi dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986 n. 251 e s.m.i., le attività di:

*“direzione e **manutenzione di parchi** e la **progettazione**, direzione e **manutenzione di giardini**, anche localizzati gli uni e gli altri, in aree urbane”*

sono attività libero-professionali, perché rientranti nella gestione unitaria delle attività complessivamente riferite al verde urbano.

Si propone pertanto di distinguere le diverse figure interessate dividendo il periodo aggiungendo, dopo le parole *“extraurbano e forestale”*, la congiunzione avversativa **“nonchè”** per evitare la fuorviante confusione dei manutentori del verde e degli impianti frutticoli con i professionisti che svolgono attività di progettazione e manutenzione del verde urbano e forestale, circostanza che darebbe certamente origine a problemi relativi alla qualificazione fiscale e previdenziale delle due diverse attività (*quella “professionale ordinistica” e quella “manutentore artigianale”*).

<p align="center">DDL n. 2009/S Art. 1 <i>(Definizione delle attività del settore florovivaistico)</i></p>	<p align="center">PROPOSTA DI MODIFICA Art. 1 <i>(Definizione delle attività del settore florovivaistico)</i></p>
<p>1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina del florovivaismo e, in particolare, della coltivazione, della promozione, della valorizzazione, della comunicazione, della commercializzazione, della qualità e dell'utilizzo dei prodotti florovivaistici.</p> <p>2. Il settore florovivaistico comprende la produzione di prodotti vegetali e di materiale di propagazione sia ornamentali che non ornamentali.</p> <p>3. Il settore florovivaistico è distinto in cinque macro-comparti produttivi per l'impiego pubblico e privato:</p> <p>4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:</p> <p>a. i costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, le industrie che producono i mezzi di produzione, ovverosia vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici, le industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico;</p> <p>b. i grossisti e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio, che comprende:</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Identico</p> <p>4. La filiera florovivaistica comprende le attività di tipo agricolo di cui al comma 1 e le attività di supporto alla produzione quali quelle di tipo industriale e di servizio e in particolare:</p> <p>a. Identico</p> <p>b. Identico</p>

<p>5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale e i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.</p>	<p>5. Nell'ambito della filiera florovivaistica, di cui alla lettera <i>b</i>) del comma 4, sono compresi tutti i servizi relativi alla logistica e ai trasporti, le società e gli enti coinvolti nella creazione di nuove varietà vegetali, i professionisti operanti nelle attività di consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde ornamentale urbano, extraurbano e forestale nonchè i manutentori del verde e degli impianti ortofrutticoli.</p>
---	---

**3b. Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonchè istituzione di premi
(art. 2)**

All'art. 2 si prevede l'istituzione di concorsi di idee destinati ad imprenditori e giovani "diplomati"; all'evidenza, sono illogicamente esclusi i giovani laureati nelle discipline previste per i diplomati. Si suggerisce quindi la conseguente modifica:

DDL n. 2009/S Art. 2	PROPOSTA DI MODIFICA Art. 2
<p><i>(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonchè istituzione di premi)</i></p> <p>1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui al l'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonchè a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.</p>	<p><i>(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonchè istituzione di premi)</i></p> <p>1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui al l'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati e laureati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, e istituisce premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi nonchè a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.</p>

3c. Attività agricola florovivaistica (art.4)

Con l'art. 4 si vuole dare una migliore definizione dell'attività florovivaistica e, pertanto, appare di palmare evidenza la contraddizione recata al comma 2, e precisamente la seguente:

*“Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione o alla **manipolazione del vegetale** nonché alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.” (l'enfasi è aggiunta)*

che pertanto, in stretta connessione con quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, assimila la (*peraltro indefinita*) attività di “*manipolazione*” di produzioni vegetali all'attività agricola. In tal modo un qualunque rivenditore, commerciante, catena commerciale o di supermercato potrebbe far risultare la sua specifica attività -dedicata al florovivaismo- come “attività agricola” mettendo così fuori gioco i veri agricoltori, quelli che producono e magari anche direttamente rivendono le loro produzioni, i quali non possono minimamente competere con organizzazioni economiche e commerciali come quelle indicate, che godono di economie di scala o sinergie enormi.

Dal momento che l'art. 4 comma 2 ripete sostanzialmente l'assimilazione all'attività “agricola” di quella industriale, commerciale e distributiva, ciò non può evidentemente essere un caso ma il frutto di un preciso progetto che ci si augura gli On.li Senatori vogliano censurare.

Non è possibile infatti estendere indebitamente le condizioni fiscali di vantaggio di cui -giustamente- godono gli imprenditori agricoli al settore industriale o della grande distribuzione, perchè ciò da un lato genererebbe una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori agricoli e dall'altro produrre una significativa perdita fiscale in danno dell'erario.

Andrebbe quindi **esclusa totalmente l'attività di commercializzazione** (*a meno che essa non sia svolta ad un soggetto già imprenditore agricolo*) e definito meglio cosa si intende per “*manipolazione del vegetale*”; la formulazione del DDL in esame renderebbe infatti possibili casi paradossali.

Si pensi, ad esempio, ad un vivaista che “manipola” le piante scaricandole dal camion di un fornitore per poi ricaricarle dopo un giorno, una settimana o un mese sul camion di un suo cliente senza avere effettuato cure colturali di alcun tipo. Finora questa attività è stata *-correttamente-* ritenuta di natura commerciale; la formulazione contenuta, nell’art. 4 comma 2, della proposta di legge in esame la fa invece diventare “attività agricola”. Sarebbe pertanto quanto mai opportuno stabilire quali siano i limiti e i tempi di permanenza delle piante in vivaio affinché la così detta “manipolazione” possa rientrare nelle attività agricole; ad esempio si suggerisce, fra le possibili, la seguente:

“E’ considerata attività agricola la manipolazione con permanenza delle piante in vivaio per almeno una stagione vegetativa non inferiore a 6 mesi e, limitatamente alle piante stagionali da fiore, non inferiore al 50% dell’intero ciclo di vita delle singole specie”

Al successivo comma 3, dell’art. 4, si prevede che *“L’attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all’articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.”*

Al riguardo si segnala come, attualmente, l’attività di manutenzione degli spazi a verde pubblici sia spesso eseguita da aziende con inquadramento nel settore dell’artigianato le quali, secondo la previsione della proposta di legge in esame, potranno spostare il loro inquadramento fiscale dall’artigianato al settore agricolo, per beneficiare della contribuzione previdenziale più vantaggiosa e per la disponibilità, a vantaggio dei lavoratori agricoli sia a tempo determinato che indeterminato, delle favorevoli prestazioni di sostegno al reddito. Tale migrazione produrrà, oltre ad una indebita concorrenza con le vere imprese agricole, minori entrate previdenziali per l’INPS e, soprattutto, minori entrate fiscali; per esse, come già in precedenza evidenziato, manca qualunque quantificazione di importo e, soprattutto, manca l’indicazione della copertura.

Al comma 4, dell'art. 4, 1 risulta ridondante o comunque di nulla utilità la previsione che autorizza la stipula di convenzioni tra alcuni Organismi pubblici e le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali. Tali convenzioni sono già sottoscrivibili anche all'attualità, senza necessità di ulteriori normative specifiche.

<p align="center">DDL n. 2009/S Art. 4 <i>(Attività agricola florovivaistica)</i></p>	<p align="center">PROPOSTA DI MODIFICA Art. 4 <i>(Attività agricola florovivaistica)</i></p>
<p>1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.</p> <p>2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonchè alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti.</p> <p>3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano.</p>	<p>1. L'attività agricola florovivaistica è esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'imprenditore agricolo professionale, come definito dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili.</p> <p>2. Ai fini di cui alla presente legge, per attività agricola florovivaistica si intende l'attività diretta alla produzione o alla manipolazione del vegetale nonchè alla sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti svolta da imprenditori agricoli.</p> <p>2bis. Ai fini del comma precedente è considerata attività agricola la manipolazione con permanenza delle piante in vivaio per almeno una stagione vegetativa non inferiore a sei mesi e, limitatamente alle piante stagionali da fiore, non inferiore al 50% dell'intero ciclo di vita di ogni singola specie.</p> <p>3. L'attività di produzione e di vendita di piante e fiori coltivati in vivaio comprende anche talune prestazioni accessorie quali la stipulazione di contratti di coltivazione, di cui all'articolo 15, degli esemplari arborei destinati alle aree verdi urbane, il trasporto e la messa a dimora con garanzia di attecchimento che riguarda anche gli appalti a verde. Sono altresì da considerare attività di pertinenza agricola le operazioni colturali che riguardano la manutenzione degli spazi a verde pubblici e privati nel territorio urbano le quali possono rientrare fra le attività agricole qualora svolte da soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2135.</p>

<p>4. Le aziende vivaistiche autorizzate alla coltivazione di specie forestali possono stipulare accordi o convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le agenzie regionali al fine di contribuire alla produzione di materiale forestale certificato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.</p> <p>5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione a livello nazionale degli aspetti tecnici generali che disciplinano l'insediamento delle strutture di protezione, indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, nonché le principali figure professionali che operano nel settore, in particolare nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazione.</p>	<p>4. SOPPRESSO</p> <p>5. Identico</p>
--	---